



Misure di protezione del tessuto sociale-produttivo: proposte a seguito del Consiglio Europeo del 26 Marzo 2020

“EU’s response to the COVID-19 outbreak”

Roma, 28 Marzo 2020

L'emergenza Covid-19 è un evento *extra-ordinem* che, in linea con quanto indicato dal Governo Italiano nel Consiglio Europeo del 26/03/2020, richiede interventi e strumenti del tutto eccezionali.

Tralasciando le cospicue risorse necessarie per l'efficientamento del sistema sanitario – che esulano dalla nostra competenza – e per i provvedimenti ad ampio raggio atti a rimettere in moto il sistema produttivo italiano, il presente **Documento** intende concentrarsi sulle misure da intraprendere nel **breve periodo** per garantire un sostegno economico **equo** ad ogni cittadino italiano.

Il tessuto sociale produttivo - composto da imprenditori, professionisti, commercianti, lavoratori autonomi, collaboratori, lavoratori dipendenti, precari, pensionati – rischia di implodere.

Centinaia di migliaia di persone si ritroveranno a breve a non poter soddisfare le esigenze ed i bisogni primari per sé e per il proprio nucleo familiare. Le misure proposte sono frutto del continuo e straordinario confronto con altri attori sociali, radicati sull'intero territorio nazionale, divenuto incessante per affrontare in sinergia e con professionalità le sfide poste dall'emergenza in atto.

Gli interventi del Governo debbono porsi, a nostro avviso, tenendo come riferimento due scadenze predefinite:

15 Aprile 2020; 30 Aprile 2020.

Il documento è trasmesso in data 28/03/2020:

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Al Ministro dello Sviluppo Economico
- Alle Commissioni “Lavoro” di Camera e Senato
- Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari Camera e Senato
- Agli Assessori regionali al Lavoro, agli assessori al Lavoro della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano
- Al Presidente e alla Direzione centrale Presidente ed Organi collegiali dell'INPS
- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS
- Al Presidente della Commissione Informazione e Lavoro del CNEL
- Alla Confasal – Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori

SNALV Confasal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori

Segreteria nazionale: via di Porta Maggiore, 9 - 00185 Roma | www.snalv.it - info@snalv.it - snalv@pec.it

a) PRIMA FASE (termine massimo 15 aprile 2020)

Deve garantire la piena attuazione delle misure già previste ed ampliare il campo di applicazione di strumenti di sostegno al reddito già esistenti

1) PAGAMENTO DI TUTTE LE MISURE PREVISTE NEL D.L. "CURA ITALIA" 2) AMPLIAMENTO E DEFINIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

3) NUOVA NASPI "COVID-19"

4) NUOVO REDDITO DI CITTADINANZA "COVID-19"

1) PAGAMENTO DI TUTTE LE MISURE PREVISTE NEL D.L. "CURA ITALIA"

Anche mediante anticipo bancario, con riguardo a:

- Lavoratori dipendenti: pagamento delle indennità di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), Assegno ordinario (Fondi bilaterali, Fondi bilaterali alternativi, Fondo di integrazione salariale) in riferimento alla mensilità di Marzo 2020.
- Lavoratori autonomi e titolari P.IVA iscritti all'INPS, collaboratori iscritti all'INPS, lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo: pagamento dell'indennità "una tantum" pari a € 600,00
- Congedi, permessi 104, voucher baby sitter: pagamento di tutti i permessi retribuiti, di competenza dell'INPS, previsti per le categorie beneficiare ex artt. 23, 24 e 25 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18

2) AMPLIAMENTO E DEFINIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

- b) Utilizzo degli ammortizzatori sociali anche per i lavoratori assunti successivamente al 23 Febbraio 2020 e fino al 22 Marzo 2020.
- c) Eliminazione dell'obbligo di utilizzo preventivo delle ferie e dei permessi residui dei dipendenti, prima di accedere agli ammortizzatori sociali.
- d) Possibilità per tutte le imprese escluse dagli ammortizzatori sociali con specifica causale Covid-19 (Cig ordinaria, Assegno ordinario) di accedere alla Cassa in deroga (in particolare: aziende che hanno i requisiti per la CIGS che non versano i contributi CIGO; aziende che non versano i contributi al proprio Fondo Bilaterale)

3) NASPI “COVID-19” PER L’INTERA DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA.

Previsione di un’indennità fissa (senza ulteriori decurtazioni per i mesi successivi) pari all’80 % della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni – e comunque non inferiore ad un importo netto mensile pari a €1,000,00 - per tutti i disoccupati che risultano già beneficiari della “Naspi” o che accedono alla medesima prestazione nel periodo di durata dello stato di emergenza (**fermo restando il divieto di licenziamento per g.m.o. e la sospensione dei procedimenti collettivi, la cui vigenza deve essere prorogata sino all’intera durata dello stato di emergenza**).

L’indennità dei disoccupati già beneficiari della Naspi è automaticamente adeguata all’indennità prevista per la “Naspi Covid-19”, a partire dalla mensilità di Maggio 2020 per l’intera durata dello stato di emergenza.

Restano in vigore i casi di sospensione e decadenza dal diritto alla prestazione, attualmente previsti.

4) REDDITO DI CITTADINANZA “COVID-19” PER L’INTERA DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA

Il Reddito di Cittadinanza diviene strumento essenziale per assicurare un sostegno economico a tutti i cittadini che non rientrano nelle categorie di beneficiari degli ammortizzatori sociali (per i lavoratori dipendenti) o delle indennità previste per i collaboratori, lavoratori autonomi, titolari di P.IVA. Occorre, a tal proposito, ampliare la platea dei beneficiari (triplicando i valori soglia posti tra i requisiti economici) ed eliminare il riferimento ai “redditi percepiti” – che potrebbero distanziarsi dall’effettivo valore rilevabile nel periodo dell’emergenza Covid19 - dalla base di calcolo dell’importo riconosciuto.

o **AMPLIAMENTO DEI BENEFICIARI**, ridefinendo i requisiti di accesso.

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dello stato di emergenza, dei seguenti requisiti:

- Incompatibilità – in riferimento ad almeno un componente del nucleo – col godimento (o col diritto al godimento) della Naspi “Covid-19” o di altro strumento di sostegno al reddito previsto per l’emergenza Covid-19 (ammortizzatori sociali, indennità mensili).
(A partire dal 16 Aprile, i disoccupati già beneficiari del reddito di cittadinanza e della Naspi devono decidere a quale dei due sussidi - rinominati “Naspi Covid-19” e “RdC Covid-19” per l’intera durata dello stato di emergenza - far accesso, anche mediante comunicazione inviata via PEC).
- Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: restano invariati
- Requisiti economici: sono triplicati rispetto ai valori attuali, nello specifico:
 - un valore ISEE inferiore a 28.080 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni)
 - un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 90.000 euro

- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 18.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 30.000 euro), alla presenza di più figli (3.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (15.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 22.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
 - un valore del reddito familiare inferiore a 18.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (la scala di equivalenza è indicata nella “Tabella: integrazione all’importo totale percepito in base alla composizione familiare” che segue). Tale soglia è aumentata a 22.680 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 28.080 euro.
- Altri requisiti (autoveicoli, navi ed imbarcazioni da diporto): sono aboliti

○ **MODIFICA CALCOLO IMPORTO**

L’importo effettivamente erogato dipende esclusivamente dagli altri trattamenti assistenziali eventualmente percepiti (e NON dai redditi percepiti dalla famiglia rilevati nell’ISEE).

Il beneficio economico si compone di due parti:

- Integrazione al canone di locazione (lasciata intatta rispetto alla disciplina in vigore)
- Integrazione all’importo totale percepito da altri trattamenti assistenziali in essere (es. DIS-COLL, riservata ai: collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione) calcolato su base mensile.

Tabella: integrazione all’importo totale percepito in base alla composizione familiare

Composizione nucleo familiare	Scala di equivalenza	Beneficio massimo mensile
1 adulto	1	500,00 €
1 adulto e 1 minore	1,2	600,00 €
2 adulti	1,4	700,00 €
2 adulti e 1 minore	1,6	800,00 €
2 adulti e 2 minore	1,8	900,00 €
2 adulti e 3 minore	2	1.000,00 €
3 adulti e 2 minore	2,1	1.050,00 €
4 adulti	2,1	1.050,00 €
4 adulti (o 3 adulti e 2 minori) tra cui una persona in condizione di disabilità grave o non autosufficiente	2,2	1.100,00 €

I percettori del Reddito di cittadinanza alla data del 15/04/2020 non devono presentare nuova domanda. La loro indennità è automaticamente adeguata a partire dalla mensilità di Maggio 2020.

I potenziali nuovi beneficiari del Reddito di cittadinanza “Covid-19” possono presentare domanda a partire dal 16 Aprile 2020 (secondo quanto previsto nella “seconda fase”, punto 5 del presente Documento). Le indennità dei nuovi beneficiari del Reddito di Cittadinanza “Covid-19” sono erogate a partire dal 1 Maggio 2020.

e) SECONDA FASE (termine massimo 30 aprile)

Deve garantire il pagamento in riferimento alla mensilità “Aprile 2020” delle misure già previste, con alcune necessarie correzioni.

Deve, inoltre, garantire l'introduzione di strumenti eccezionali di sostegno alle imprese: l'obiettivo deve essere la conservazione dei livelli occupazionali al termine delle erogazioni degli ammortizzatori sociali.

<p>1) LAVORATORI DIPENDENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pagamento indennità Aprile 2020 b) Proroga ammortizzatori sociali c) Abbattimento cuneo fiscale a favore dei lavoratori impiegati in attività essenziali d) Abbattimento cuneo fiscale a favore dei datori di lavoro che impiegano i dipendenti in smartworking 	<p>2) LAVORATORI STAGIONALI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Indennità una tantum Aprile 2020 b) Indennità mensile a partire da Maggio 2020 c) Lavoratori agricoli stagionali
<p>3) COLLABORATORI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Indennità una tantum Aprile 2020 b) Indennità mensile a partire da Maggio 2020 	<p>4) AUTONOMI E TITOLARI P.IVA</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Indennità una tantum Aprile 2020 b) Indennità mensile a partire da Maggio 2020 c) Sostegno ai costi inerenti l'attività economica
<p>5) DISOCCUPATI E SOGGETTI ESCLUSI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nuovo Reddito di cittadinanza “Covid-19” b) Fondo di ultima istanza 	<p>6) PENSIONATI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pagamento anticipato
<p>7) MISURE DI ADEGUAMENTO RISORSE UMANE INPS E P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Superamento dei limiti di lavoro straordinario b) Assunzione temporanea di collaboratori 	

1) LAVORATORI DIPENDENTI

- a) PAGAMENTO INDENNITA' APRILE 2020, anche mediante anticipo bancario**
 Pagamento delle indennità di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e Assegno ordinario (Fondi bilaterali, Fondi bilaterali alternativi, Fondo di integrazione salariale) con specifica causale "Covid-19", in riferimento alla mensilità di Aprile 2020. Si propone abolizione dei tetti massimi mensili imposti dalla normativa generale. Ad ogni modo:
 è posta a carico dello Stato un'integrazione delle indennità di Cassa Integrazione ed Assegno ordinario (che - sommate all'eventuale retribuzione corrisposta dal datore di lavoro – siano inferiori ad un importo netto mensile pari a €1.000,00), fino a raggiungere l'importo netto mensile pari a € 1.000,00.
- b) PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI.**
 Proroga Cassa Integrazione ed Assegno ordinario per l'intera durata dello stato di emergenza, con possibilità di sospensione / riduzione immediata, in caso di ripresa dell'attività lavorativa.
- c) ABBATTIMENTO CUNEO FISCALE A FAVORE DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELLE ATTIVITA' ESSENZIALI**
 Per i lavoratori impiegati nelle attività ritenute essenziali (rientranti nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e successive modificazioni) è riconosciuta, per le mensilità di Aprile 2020 e Maggio 2020 - in relazione ai giorni di effettivo lavoro svolto nel medesimo periodo - la riduzione di un importo pari alla metà delle ritenute fiscali (trattenute I.R.P.E.F.) versate – per ciascun mese – dai sostituti d'imposta a carico del lavoratore, tale da aumentare la retribuzione netta percepita dai lavoratori nelle suddette mensilità.
 Qualora i datori di lavoro riconoscano ai medesimi lavoratori un "premio" mensile pari a € 100,00 , è riconosciuta la riduzione di un importo pari a 1/10 dei contributi previdenziali ed assistenziali versati – per ciascun mese - a carico del datore di lavoro.
- d) ABBATTIMENTO CUNEO FISCALE A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO I PROPRI DIPENDENTI IN MODALITA' SMARTWORKING**
 Per i datori di lavoro che impiegano i propri dipendenti in modalità *smartworking* è riconosciuta, per le mensilità di Aprile 2020 e Maggio 2020, la riduzione di un importo pari alla metà dei contributi previdenziali ed assistenziali versati – per ciascun mese - a carico del datore di lavoro, tale da alleggerire il contributo fiscale delle aziende che hanno, comunque, ridotto o variato la modalità di svolgimento della propria attività.
 Qualora i datori di lavoro riconoscano ai medesimi lavoratori un "premio" mensile pari a € 100, è riconosciuta l'ulteriore riduzione di un importo pari a 1/10 dei contributi previdenziali ed assistenziali versati – per ciascun mese - a carico del datore di lavoro.

2) LAVORATORI STAGIONALI (turismo, agricoli, spettacolo)

a) INDENNITA' UNA TANTUM APRILE 2020

Per le categorie di lavoratori previste dagli artt. 29, 30 e 38 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18 , pagamento di un'indennità pari a € 1.000,00.

b) INDENNITA' MENSILE A PARTIRE DA MAGGIO 2020

A partire dal mese di Maggio e fino alla durata dello stato di emergenza, qualora l'attività non venga ripresa anche per effetto delle disposizioni governative, è riconosciuta ai medesimi soggetti un'indennità fissa mensile pari a € 1.000,00.

c) LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI

Per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 30 del D.L. 17 Marzo 2020 n.18, sono riconosciute per l'anno 2020, ai fini previdenziali ed assistenziali, lo stesso numero di giornate lavorate nell'anno 2019.

3) COLLABORATORI (co.co.co)

a) INDENNITA' UNA TANTUM APRILE 2020

Per i collaboratori coordinati continuativi iscritti all'INPS, pagamento di un'indennità pari a € 1.000,00.

b) INDENNITA' MENSILE A PARTIRE DA MAGGIO 2020

A partire dal mese di Maggio e fino alla durata dello stato di emergenza, qualora l'attività non venga ripresa anche per effetto delle disposizioni governative, è riconosciuta ai medesimi soggetti un'indennità fissa mensile pari a € 1.000,00.

4) LAVORATORI AUTONOMI e TITOLARI DI P.IVA

a) INDENNITA' UNA TANTUM APRILE 2020

Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, per i titolari di P.IVA iscritti all'INPS, per i liberi professionisti (iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) è effettuato il pagamento di un'indennità pari a € 1.000,00.

b) INDENNITA' MENSILE A PARTIRE DA MAGGIO 2020

A partire dal mese di Maggio e fino alla durata dello stato di emergenza, qualora l'attività non venga ripresa anche per effetto delle disposizioni governative, è riconosciuta ai medesimi soggetti un'indennità fissa mensile di € 1.000,00.

c) SOSTEGNO AI COSTI INERENTI L'ATTIVITA' ECONOMICA

Per le imprese, lavoratori autonomi, titolari di P.IVA, liberi professionisti, enti del terzo settore la cui attività è stata sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020, o per effetto del D.L. 25 Marzo 2020, n. 19

è riconosciuto il pagamento diretto da parte dello Stato - con riferimento esclusivo alla attività economica dei soggetti beneficiari - dei costi, degli oneri, degli importi sostenuti e derivanti da:

- mutui e prestiti bancari in essere;
- utenze (telefoniche/internet, elettricità, gas);
- contratti di leasing;
- fitto;
- imposte e tributi di ogni genere;

calcolati in riferimento al periodo: dal 1 Marzo 2020 sino alla durata dello stato di emergenza, qualora l'attività non venga ripresa anche per effetto delle disposizioni governative.

La procedura telematica, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la "Direzione Tecnologia, Informatica e Innovazione" dell'INPS, consente ai soggetti beneficiari di allegare la documentazione atta a certificare la sussistenza dei costi indicati. Non è previsto il rimborso dei pagamenti già effettuati dai soggetti beneficiari della presente disposizione.

5) DISOCCUPATI E SOGGETTI ESCLUSI DA ALTRI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

a) REDDITO DI CITTADINANZA "Covid 19"

- A partire dal 16 Aprile 2020, è possibile presentare domanda al Reddito di cittadinanza "Covid 19" (così come disciplinato al punto 4 della "prima fase") per i potenziali nuovi beneficiari. L'INPS avrà tempo sino a 15 giorni per istruire le domande ricevute e corrispondere, dal 2 Maggio 2020 in poi, i pagamenti ai beneficiari.
- I percettori del Reddito di cittadinanza alla data del 15/04/2020 non devono presentare nuova domanda. La loro indennità è automaticamente adeguata a partire dalla mensilità di Maggio 2020.
- A partire dal 16 Aprile, i disoccupati già beneficiari del reddito di cittadinanza e della Naspi devono decidere a quale dei due sussidi - rinominati "Naspi Covid-19" e "RdC Covid-19" per l'intera durata dello stato di emergenza - far accesso, anche mediante comunicazione inviata via PEC.

b) FONDO DI ULTIMA ISTANZA

A partire dal 16 Aprile 2020, i soggetti che non rientrano in nessuno degli strumenti di sostegno al reddito legati all'emergenza Covid-19 ivi previsti – e che risultano privi di alcuna fonte di reddito – possono presentare domanda per accedere ad apposito Fondo costituito presso il Ministero del Lavoro.

Il Ministero avrà tempo sino a 15 giorni per istruire le domande ricevute e corrispondere i pagamenti ai beneficiari.

Il valore dell'indennità riconosciuta deve tener conto dei parametri indicati nella "Tabella: integrazione all'importo totale percepito in base alla composizione familiare", previsti per il nuovo Reddito di Cittadinanza "Covid-19" (vedi: "prima fase" punto 4)

6) PENSIONATI

a) PAGAMENTO ANTICIPATO

Il pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili nonché delle prestazioni a sostegno del reddito, relativo ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020 (e, comunque, per l'intero periodo di durata dello stato di emergenza) è anticipato rispetto alle normali scadenze e viene distribuito su più giorni.

7) MISURE DI ADEGUAMENTO RISORSE UMANE INPS E PA

a) SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ORARIO STRAORDINARIO

Per i dipendenti dell'INPS, delle Amministrazioni Pubbliche statali, delle Amministrazioni Pubbliche degli Enti Locali – impegnati a garantire il corretto espletamento delle procedure e il rispetto delle tempistiche, riguardo alle misure ivi previste:

è autorizzato, con il consenso del dipendente, per l'intero periodo di durata dello stato di emergenza, il superamento dei limiti riguardo al "lavoro straordinario" previsto dai CCNL di categoria e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66 del 2003. Le ore di lavoro straordinario prestate durante l'intero periodo dell'emergenza Covid-19 sono equiparate alle ore di straordinario notturno o festivo e, quindi, godono della stessa maggiorazione oraria.

b) ASSUNZIONE TEMPORANEA DI COLLABORATORI

La "Direzione centrale Presidente e Organi collegiali" dell'INPS è autorizzata – sulla base di una chiamata pubblica in collaborazione con ANPAL – ad assumere personale con comprovata esperienza e competenza ai fini della specifica mansione richiesta, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni atte a garantire il rispetto delle tempistiche riportate e, comunque, non oltre il periodo dello stato di emergenza.

Al personale assunto a tale scopo è riconosciuta un'indennità mensile pari a €1.300,00 , corrispondente a 40 ore settimanali suddivise fino a 6 giorni lavorativi, da parametrare in base ai giorni ed alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Le ore di effettivo lavoro – eccedenti il limite delle 40 ore settimanali - godono della medesima maggiorazione oraria prevista per il lavoro straordinario, di cui al punto precedente.

28 Marzo 2020